



COMUNE DI SANFRONT

Piazza Statuto n° 2 - 12030 Sanfront (CN)
Tel. 0175 948119 - Fax 0175 948867
Email: info@comune.sanfront.cn.it
Pec: comune.sanfront@pec.it
C. F. 85002210046 - P. IVA 00564590040



Ordinanza n. 16 del 07.04.2020
Prot. n. 1361

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO E DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE ROCCHETTA

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 recante “Misure urgenti per in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. del 1 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i D.P.C.M. del 4 Marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il D.P.C.M. del 01 aprile 2020 recante “Proroga dei termini di scadenza al 13 aprile 2020 delle “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al territorio nazionale”;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020;

Vista la nota della Questura di Cuneo, Prot. n. 12481 del 14/03/2020, indirizzata ai Sindaci della Provincia di Cuneo, sull’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la D.P.G.R. n. 34 del 21/03/2020 e n. 35 del 29/03/2020;

Tenuto conto che i provvedimenti citati, al fine di contenere la possibile diffusione del virus COVID-19, sono volti a limitare la movimentazione e l’assembramento delle persone disponendo che venga mantenuta la distanza di almeno un metro fra le stesse;

Considerato che l’afflusso dei visitatori al Cimitero Comunale determina condizioni di rischio per il numero di persone potenzialmente presenti determinando condizioni di rischio in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19, per limitare gli spostamenti delle persone

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, dal 08/04/2020 fino a quando non sarà cessata l’emergenza sanitaria e, conseguentemente revocata la presente ordinanza assicurando, in ogni caso, i servizi cimiteriali di ricevimento, tumulazione ed inumazione, nel rispetto di tutto quanto previsto dalla citata normativa statale .

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.



Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

- la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale del Capoluogo e del Cimitero della Frazione Rocchetta, dal **08/04/2020** fino a quando non sarà cessata l'emergenza sanitaria e, conseguentemente revocata la presente ordinanza ,fatte salve le aperture per assicurare servizi cimiteriali di ricevimento, tumulazione ed inumazione, da effettuare nel rispetto scrupoloso di quanto previsto dalla citata normativa statale
- la sospensione, all'interno del cimitero, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di manutenzione di iniziativa privata;

DISPONE

-la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio;
-la comunicazione del presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Cuneo), all'Ufficio Polizia Municipale; all'Ufficio Tecnico; all'Ufficio Anagrafe; alla Stazione Carabinieri di Paesana e all'ASL CN1

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

In applicazione dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato , ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio .

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Sanfront, 7 Aprile 2020

IL SINDACO
(MEIRONE Rag. Emidio)